



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 21 del 13-04-2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ICI/IMU, TASI, TARSU, TARES E TARI E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E NON COMPRESSE LE SANZIONI PER INFRAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

L'anno duemilasedici, addì tredici del mese di Aprile alle ore 15:00, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
PIACENTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
BIGNAMI SELENE	Vice Sindaco	X	
MARCARINI CHIARA	Assessore	X	
Presenti - Assenti		3	0

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE PIACENTINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invita l'Assemblea a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ICI/IMU,TASI, TARSU, TARES E TARI E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E NON COMPRESI LE SANZIONI PER INFRAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 29/07/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e il bilancio pluriennale 2015/2017.

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale N. 1 in data 9 gennaio 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'assegnazione ai Responsabili di Posizione Organizzativa delle risorse di bilancio sull'esercizio provvisorio 2016;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del settore economico finanziario;

PREMESSO che le modalità di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere effettuata tramite Ruolo, ai sensi del D.Lgs. 112/1999 oppure tramite ingiunzione fiscale così come disciplinato dal R.D. 14.04.1910 n. 639;

PRESO ATTO:

- Che, fino ad ora, la riscossione coattiva delle entrate dell'Ente è avvenuta anche tramite ruoli coattivi in carico a Equitalia spa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 nonché tramite ingiunzioni di pagamento R.D. 14.04.1910 n. 639 con affidamento ad altri concessionari del servizio di riscossione.

- Che l'art. 7, comma 2 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto che:

“gg-ter) A decorrere dal 30/06/2016, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.”

.....

“gg-septies) Nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse”

DATO ATTO, altresì, che il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali previste dall'art. 8 comma 4 del D.L. 174/2012 e da ultimo dall'art. 53 del DL 69/2013, non ha ancora avuto attuazione;

CONSIDERATO:

Ø Che l'attuale divenire normativo sembra sancire la cessazione a decorrere dal 30/06/2016 delle attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate dei Comuni da parte delle società del gruppo Equitalia spa;

Ø Che ad oggi l'unico strumento utilizzabile in alternativa al ruolo esattoriale - di esclusiva competenza delle società del gruppo Equitalia S.p.A. -, è l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910;

RITENUTO pertanto opportuno, in attesa della complessiva riforma della riscossione, di procedere ad una sperimentazione di tale strumento di riscossione coattiva, alternativo alla cartella esattoriale e al ruolo, al fine di comprenderne i vantaggi e le criticità, in vista dell'ormai prossima eliminazione del ruolo quale strumento di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali;

RITENUTO, altresì, opportuno affidare a ditta esterna debitamente specializzata **anche l'attività di accertamento dei tributi ICI/IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI e la relativa riscossione.**

CONSIDERATO, altresì:

Ø Che all'interno dell'Ente non è possibile, né conveniente sul piano economico, implementare in nuovo servizio di attività accertativa tributaria e di riscossione coattiva tramite ingiunzione, per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo noto che l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali;

Ø Che il mancato riordino della disciplina della riscossione coattiva delle entrate degli enti territoriali non consente ai Comuni di poter bandire gare secondo criteri coerenti e stabili nel tempo;

Ø Che dal susseguirsi delle norme sopra riportate, l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, può essere affidata ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 446/1997, cioè i c.d. "concessionari della riscossione";

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sezione II, n. 8460 del 09/04/2010 che afferma il principio di diritto per cui "dalla previsione di utilizzabilità della procedura di ingiunzione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, contenuta nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6 non va esclusa la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285".

PRESO ATTO che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con l'affidamento in argomento;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, opportuno e conveniente affidare anche il servizio di attività accertativa relativa ai tributi sopra citati, oltre alla riscossione coattiva in via sperimentale a ditta iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 di tutte le entrate tributarie, patrimoniali e derivanti dai servizi, comprese le sanzioni del codice della strada;

RITENUTO che, nel rispetto dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e del vigente regolamento comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia, vi siano le condizioni per l'affidamento diretto del servizio;

RICHIAMATO altresì il vigente Regolamento comunale per l'affidamento di servizi e forniture in economia;

RITENUTO, pertanto, sussistere tutte le condizioni per accogliere la richiesta della ditta suddetta e quindi di affidare la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali e delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle norme del Codice della Strada;

VISTO il D.L. n. 203/2005 così come modificato dalla Legge n. 73/2010;

VISTO l'articolo 1 del D.L. 29.12.2010 n. 225;

RITENUTO di emanare all'Ufficio competente un atto di indirizzo per assicurare l'attività accertativa e la riscossione coattiva di quanto sopra con decorrenza dalla data di stipula della convenzione di affidamento e fino al 31/12/2018;

VISTO l'art. 48 del D.L. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione è stato espresso l'allegato parere per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. di richiamare tutto quanto in premessa descritto e che si intende qui integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di capitolato per l'attività di accertamento ICI/IMU,TASI, TARSU,TARES e TARI e la relativa riscossione allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale sotto la lettera A;
3. Di approvare lo schema di convenzione per la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali patrimoniali e derivanti da servizi, nonché delle sanzioni amministrative e delle sanzioni del codice della strada, che si allega alla presente, sotto la lettera B), quale parte integrante e sostanziale;
4. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi degli adempimenti conseguenti a quanto disposto con il presente provvedimento.

DOPODICHE'

la Giunta Comunale dichiara, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE PIACENTINI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Fiesco, 13-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate